

Pubblicato il 15/09/2021

N. 01621/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01323/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1323 del 2021, proposto da Ordine Nazionale dei Biologi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Arbib, Giovanni Crisostomo Sciacca, Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana 6;

contro

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria - Arpacal non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

della delibera del Direttore Generale di ARPACAL n° 174 del 31/5/2021 avente ad oggetto "Revoca, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990, della Delibera n. 124 del 21/04/2021 e contestuale approvazione avvisi e indizione selezioni pubbliche per titoli ed esame orale, finalizzate al reclutamento a tempo determinato

e pieno di n. 8 Collaboratori Tecnici Professionali e 1 Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D del vigente CCNL Sanità, per attività afferenti al programma “Marine Strategy” di cui all'accordo ARPACAL/MITE”, relativamente al profilo professionale Biologo, del relativo Avviso e degli atti presupposti, consequenziali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Ordine nazionale dei Biologi ha impugnato la delibera epigrafata di ARPACAL con cui è stata indetta una selezione pubblica per titoli ed esame orale, finalizzate al reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 8 Collaboratori Tecnici Professionali e 1 Collaboratore Amministrativo Professionale, cat. D del vigente CCNL Sanità, per attività afferenti al programma “Marine Strategy” di cui all'accordo ARPACAL/MITE, relativamente al profilo professionale Biologo.

2. Ne ha dedotto l'illegittimità, da un lato, in relazione alla previsione della figura professionale da assumere di collaboratore biologo, appartenente al personale di Comparto - Cat. D, che è profilo professionale inesistente, laddove la professione di Biologo è ascritta all'area della dirigenza; dall'altro, nell'omessa previsione, quale requisito di partecipazione - e non già requisito da possedere al momento della sottoscrizione del contratto - dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Biologi.

3. Non si è costituita in giudizio l'ARPACAL.

4. Alla camera di consiglio dell'8.9.2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito in forma semplificata *ex art. 60 cod. proc. amm.* essendo lo

stesso manifestamente fondato.

5. È infatti fondata la prima ragione di censura, in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 dell'avviso pubblico, nella parte in cui prevede che *“è indetta una selezione pubblica, per titoli ed esame orale, per il reclutamento a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2021, prorogabile o rinnovabile entro i limiti consentiti dalla normativa vigente, di n. 5 unità di personale da assegnare presso il Centro Regionale Strategia Marina dell'ARPACAL avente sede in Crotone, con inquadramento nella Categoria D, fascia iniziale del vigente CCNL Sanità, profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale”*, ciò ponendosi in contrasto con la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, richiamata dal ricorrente, che ha già sancito l'illegittimità dei bandi di concorso di ARPA che prevedano l'assunzione di profili professionali di Biologo quale collaboratore tecnico professionale e non quale posizione dirigenziale.

In tal senso, in ossequio al disposto degli artt. 60 e 74 cod. proc. amm., può richiamarsi quanto il giudice d'appello ha recentemente chiarito in una fattispecie analoga alla presente: *“il parere della Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha osservato che le norme di contrattazione collettiva non prevedono più nelle “Declaratorie delle categorie e profili” la figura del biologo in quanto le vecchie figure dirigenziali sono state abrogate e la riforma introdotta dal d.lgs. n. 502 del 1992 prevede, in suo luogo, due livelli dirigenziali al cui accesso si perviene sulla base dei requisiti definiti dai d.P.R. n. 483 e n. 483 del 1997.*

Ne consegue che correttamente la sentenza impugnata – seguendo l'orientamento tracciato dal richiamato parere del Consiglio di Stato – ha osservato che l'art. 50, comma 2, del CCNL 7 aprile 1999, integrato il 20 settembre 2001, “non è utilmente invocabile in senso derogatorio, in quanto chiaramente riferibile a profili di natura ‘tecnico-professionale’, laddove, come dianzi esposto, la figura del chimico afferisce, per una precisa volontà ordinamentale, al differente novero delle professioni di natura ‘sanitaria’, attratta dalla normativa sopra citata”.

Invero, anche la giurisprudenza di altri Tribunali - oltre che di quello che emesso

la sentenza in esame - si è condivisibilmente orientata nel senso che la disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie si applica in maniera uguale alle strutture del SSN e alle ARPA. (T.A.R. per le Marche, Sez. I, n. 573 del 2020, T.A.R. per la Campania, sede di Napoli, Sez. I n. 432 del 2021).

8.3. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, non è revocabile in dubbio – e invero neanche l'appellante sembra contestare questo dato “di sistema” - che la presente controversia scaturisce da una sorta di “disallineamento” del quadro normativo generale a seguito dell'istituzione delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e del loro scorporo dal Servizio sanitario nazionale: mentre sul piano ordinamentale con il d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, sono state istituite le ARPA, successivamente inserite nel sistema nazionale di protezione dell'ambiente dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, eguale evoluzione non c'è stata per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico del personale, rimanendo i dipendenti delle ARPA assoggettati alla contrattazione collettiva del Comparto Sanità.

8.4. Nella prospettazione dell'appellante, centrale è l'argomentazione che fa leva sull'art. 50 del CCNL del 20 settembre 2001 (“Con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di collaboratore tecnico professionale esperto le A.R.P.A., in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di accesso, anche ulteriori corsi di laurea oltre quelli indicati per i succitati profili dalle declaratorie allegato n. 1 al presente contratto”): la citata disposizione, nel porre le ARPA in una posizione di autonomia e di specialità, consentirebbe alle Agenzie di richiedere ulteriori corsi di laurea e quindi di inquadrare i biologi fra le professioni tecniche e non fra quelle sanitarie, in deroga alla disciplina primaria.

Come più sopra rilevato, tale ricostruzione si scontra con il dato normativo, sia di fonte legislativa e regolamentare sia di contrattazione collettiva e con la sua

evoluzione:

i) gli artt. 16 e 37 del d.P.R. n. 138 del 1969 hanno previsto, nell'ambito dei servizi sanitari, la presenza di Biologi, Chimici e Fisici, definiti "personale laureato dei ruoli speciali della carriera direttiva addetto alle attività sanitarie", inquadrati nei livelli retributivi XI, X e IX;

ii) per effetto della riforma operata dal d.lgs. n. 502 del 1992, gli artt. 16 e 37 sono stati abrogati dall'art. 4, comma 10; sicché l'art. 15 (intitolato "Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie") ha disposto che la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, demandando alla contrattazione collettiva la regolamentazione in dettaglio;

iii) a questa nuova dirigenza si applicano le norme del d.lgs. n. 29 del 1993 e specificamente l'art. 26, che ha disposto l'inquadramento nella qualifica di dirigente del personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente ai tre livelli retributivi sopra indicati;

iv) coerentemente, per l'accesso a tali figure professionali, gli artt. 15 e 18 del d.lgs. n. 502 del 1992 hanno previsto un concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato dai d.P.R. n. 483 e n. 484 del 1997 (rispettivamente per il 1° e 2° livello dirigenziale); e per i Biologi l'art. 40 del d.P.R. n. 483 del 1997 richiede il diploma di laurea in biologia, la specializzazione nella disciplina oggetto di concorso, l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine professionale provata da idonea certificazione;

v) il d.lgs. n. 165 del 2001, all'art. 6 fa salve le "particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore" per gli enti del SSN.

Per quanto concerne la contrattazione collettiva, sia l'art. 10 del Contratto collettivo nazionale quadro che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009 sia l'art. 6 del Contratto collettivo nazionale quadro, che ha definito i comparti di contrattazione per il quadriennio 2016-2018, hanno

accomunato il personale delle Aziende Sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al personale delle ARPA nell'ambito del Comparto del Servizio Sanitario Nazionale (poi Comparto della Sanità).

Pertanto, il richiamato art. 50 non può costituire lo strumento normativo per affermare la fuoriuscita della categoria professionale dei biologi dall'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della Contrattazione del Comparto Sanità né i margini di autonomia e di specialità riconosciuti alle ARPA possono far sì che esse derogino alle norme di principio dettate dalla legislazione statale (fra cui anche quella sulla riforma sanitaria).

8.5. Tali conclusioni e in particolare l'assimilazione tra il trattamento giuridico ed economico del personale dirigenziale (per quello che qui interessa) delle ARPA e quello del SSN, risultano essere confermate dalle ulteriori argomentazioni recate dalle parti del giudizio.

In particolare, risulta confermativa della impostazione a cui si aderisce la difesa dell'Ordine dei biologi, ove si rileva che la legge 11 gennaio 2018, n. 3, modificando il d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 133, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, ha espressamente annoverato i biologi fra le professioni sanitarie, confermando l'esistenza di un inquadramento a livello della legislazione primaria che non può essere disatteso né dalla contrattazione collettiva né tanto meno da atti amministrativi.

8.6. D'altro canto, il riferimento dell'appellante a una "area tecnico-ambientale" distinta da quella delle professioni sanitarie, istituita dal CCNL del 21 maggio 2018 (la cui valenza peraltro è contestata dalla parte appellata, e che comunque non è applicabile ratione temporis alla vicenda per cui è causa), conferma ulteriormente quanto sopra detto anche in ordine all'originario "disallineamento normativo", afferendo all'evoluzione de futuro della contrattazione collettiva della quale andrà comunque eventualmente verificata la conformità a legge" (Cons. Stato, Sez. IV, 7.7.2021, n. 5167 e 8.7.2021, n. 5195; Sez. I, parere 17.6.2019, n.

1735).

È dunque illegittima la previsione del bando di concorso impugnato che prevede l'assunzione di n. 5 biologi quali collaboratori tecnici professionali – categoria D, essendo tale posizione incompatibile con il profilo professionale richiesto.

Ne consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso.

6. Quanto alla censura circa la previsione dell'iscrizione all'Ordine dei Biologi quale requisito da possedere solo al momento della stipulazione del contratto e non al momento della partecipazione alla selezione, per cui è previsto solo il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, la stessa è del pari fondata.

In tal senso, è sufficiente richiamare il chiaro disposto dell'art. 40 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, che, nel regolare il concorso per l'accesso al profilo professionale di biologo, dispone chiaramente che *"i requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti: a) diploma di laurea in scienze biologiche; b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso; c) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando"*.

È dunque chiara la norma di riferimento nel prevedere, quale requisito di ammissione al concorso, stante la specificità dell'incarico, dirigenziale, per tutte le ragioni sopra dette, dell'iscrizione nell'albo dell'Ordine dei Biologi come risultante da certificato.

Per le ragioni già ampiamente sopra esposte, a nulla rileva che tale prescrizione sia dettata in relazione alle assunzioni del personale dirigenziale presso il Servizio Sanitario Nazionale e, nel caso di specie, la procedura concorsuale sia bandita dall'ARPA. Ed infatti, la previsione in discorso è appunto richiamata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato sopra citata per negare la *"fuoriuscita della categoria professionale dei biologi dall'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della Contrattazione del Comparto Sanità né i margini di autonomia e di specialità riconosciuti alle ARPA possono far sì che esse derogino alle norme di principio dettate dalla legislazione statale (fra cui anche quella sulla riforma*

sanitaria)" ed affermare perciò l'applicabilità di dette norme, tra cui esplicitamente proprio il citato art. 40 D.P.R. n. 483/1997, anche alle ARPA.

Ne consegue la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato, nei sensi e limiti di cui in motivazione, la D.D.G. n. 174 del 31/05/2021. Stante la particolarità e novità delle questioni trattate, solo recentemente definite dalla giurisprudenza, le spese possono essere dichiarate irripetibili tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la D.D.G. n. 174 del 31/05/2021.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario

Gabriele Serra, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriele Serra

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

IL SEGRETARIO